

## **Articolo 1) Denominazione e ambito territoriale di attività**

**1.1.** E' costituita una Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata "Verdiana Network". L' Associazione si propone di agire in ambito nazionale e internazionale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Nazionale.

## **Articolo 2) Sede**

**2.1.** L'Associazione ha sede in Firenze, Via Francesco De Sanctis numero 6, e potrà istituire altrove, nei modi e forme previsti dalla legge, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

## **Articolo 3) Durata**

**3.1.** L'Associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

## **Articolo 4) Scopi, attività e principi**

**4.1.** L'Associazione si propone il fine di svolgere attività di utilità sociale e culturale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**4.2.** L'Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità di utilità sociale e culturale.

**4.3.** L'Associazione svolge attività di formazione, informazione e divulgazione culturale sull'ambiente, il paesaggio e la città, al fine di consentire a soggetti pubblici e privati di realizzare progetti in ambito architettonico, urbano e paesaggistico.

**4.4.** L'Associazione si propone di connettere e sviluppare relazioni, su scala internazionale, con una rete di associazioni culturali e scientifiche, centri di ricerca pubblici e privati, università e scuole di formazione professionale nel campo delle scienze del territorio, del paesaggio e della città.

L'Associazione è finalizzata a implementare il dialogo tra esperienze e competenze interdisciplinari sui temi dello sviluppo sostenibile della città e a divulgare progetti e piani dotati di particolare significato innovativo per realizzare scenari di sviluppo sostenibile.

L'Associazione è interessata a costituire un archivio aggiornato e accessibile di case studies di carattere innovativo nel campo delle trasformazioni urbane e a realizzare accordi di cooperazione scientifica con i soggetti pubblici e privati.

**4.5.** I campi di attività sono strutturati in tre settori:

- a) attività formative;
- b) attività di ricerca;
- c) attività di divulgazione;

I campi di interesse dell'Associazione sono i seguenti:

- ecologia urbana e del paesaggio;
  - tutela delle diversità biologiche e culturali;
  - reti ecologiche e sistemi di connettività dei beni ambientali e dei beni storicoculturali;
  - itinerari culturali, ecomusei, parchi, spazi aperti e spazio pubblico;
  - valutazione ambientale strategica di Piani urbanistici, Piani di sviluppo economico, Piani per la mobilità urbana;
  - ricerche nel campo delle tecnologie, dei materiali innovativi e delle fonti di energia rinnovabile, nella progettazione architettonica e paesaggistica;
- 4.6.** Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



**4.8.** È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

### **Articolo 5) Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

**5.1.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva.

**5.2.** Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai sostenitori dell'Associazione, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall'Associazione;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da eredità, donazioni e legati;
- da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

L'Associazione è tenuta alla conservazione, per almeno tre anni, della documentazione relativa alle risorse economiche ed alle erogazioni liberali ricevute, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

**5.3.** Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.

### **Articolo 6) Categorie di soci**

**6.1.** I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci amici;
- c) soci onorari;

**6.2.** Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli associati aventi diritto di voto nelle assemblee dei soci.

**6.3.** Rientrano nella categoria di soci amici tutti gli associati non aventi diritto di voto nelle assemblee dei soci.

**6.4.** I soci onorari sono le persone fisiche che si siano distinte nell'attività considerata dagli scopi sociali o abbiano acquisito particolari benemeritenze verso l'Associazione.

**6.5.** Chiunque sia cittadino italiano o straniero può far parte dell'Associazione purché ne accetti il programma e ne condivida le finalità.

### **Articolo 7) Ammissione dei soci**

**7.1.** In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all'Associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda.

**7.2.** La partecipazione all'Associazione non è trasferibile, neppure per successione.

**7.3.** La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8) Quota associativa**

**8.1.** Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

**8.2.** Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

## **Articolo 9) Diritti e doveri degli associati**

**9.1.** Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di esercitare i propri diritti elettorali di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, nei modi fissati dallo statuto o con appositi regolamenti.

**9.2.** L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita, dei propri soci. Il Consiglio Direttivo a maggioranza può deliberare indennità a singoli soci, in caso di utilizzo delle loro attività per particolari e determinate incombenze o incarichi.

**9.3.** Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

## **Articolo 10) Perdita della qualità di associato**

**10.1.** La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni scritte o per esclusione.

**10.2.** L'esclusione viene deliberata dall'assemblea degli associati in caso di morosità accertata nel pagamento delle quote sociali, in caso di mancata osservanza dello statuto, delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all'Associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.

**10.3.** L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.

**10.4.** Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta, trasmessa anche per posta elettronica, al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 11) Organi dell'Associazione**

**11.1** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- d) il Segretario Generale.

## **Articolo 12) Assemblee**

**12.1.** L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

**12.2.** L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

**12.3.** L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.

**12.4.** Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, sarà disciplinato mediante apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea in sede ordinaria.

## **Articolo 13) Convocazione dell'assemblea**

**13.1.** L'assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Essa si svolge nella sede dell'Associazione o in un altro luogo purché in Italia.

**13.2.** Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.



**13.3.** Inoltre l'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un ventesimo degli associati.

#### **Articolo 14) Intervento e rappresentanza in assemblea**

**14.1.** Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci ordinari regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

**14.3.** Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega scritta rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato non può essere rappresentato più di un socio.

**14.4.** I soci amici hanno diritto ad essere informati delle decisioni prese dai soci ordinari durante le assemblee.

#### **Articolo 15) Diritto di voto**

**15.1.** Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto, ad eccezione dei soci onorari per cui tale diritto è precluso.

**15.2.** Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto.

#### **Articolo 16) Presidenza dell'assemblea**

**16.1.** L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

**16.2.** L'assemblea nomina il Segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle assemblee.

#### **Articolo 17) Quorum costitutivi e deliberativi**

**17.1.** In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci ordinari iscritti.

**17.2.** In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

**17.3.** Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

**17.5.** Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### **Articolo 18) Consiglio Direttivo**

**18.1.** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.

**18.2.** I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci ordinari. Nel caso che i soci siano enti o società, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.

**18.3.** Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo alla costituzione.

**18.4.** I consiglieri successivamente nominati durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'assemblea stessa. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.

**18.5.** In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente, dal Vice presidente se nominato, dal Segretario e da altri due consiglieri nominati su proposta del Presidente all'inizio di ogni esercizio annuale. A detto comitato potranno essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente dell'Associazione.

#### **Articolo 19) Presidente del Consiglio Direttivo**

**19.1.** Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, nonché potrà nominare anche un Vice presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo.

#### **Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo**

**20.1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

**20.2.** La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

**20.3.** In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

#### **Articolo 21) Riunioni in video e teleconferenza**

**21.1.** E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### **Articolo 22) Funzionamento del Consiglio Direttivo**

**22.1.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice presidente se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

**22.2.** Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**22.3.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 23) Cooptazione di consiglieri**

**23.1.** Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

**23.2.** Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, i consiglieri superstiti dovranno convocare senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo che fino alla nuova nomina avrà poteri solo di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 24) Poteri di gestione**

**24.1.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, nulla escluso o eccettuato.

**24.2.** Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente nonché al Vice presidente se nominato, o ad altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

#### **Articolo 25) Rappresentanza legale**

**25.1.** La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, al Vice presidente se nominato o in caso di delega anche ai singoli consiglieri del Consiglio Direttivo sempre nei limiti dei poteri delegati.

**25.2.** Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 26) Segretario Generale**

**26.1.** Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri e dura in carica tre anni. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo. Per la prima volta il Segretario generale viene nominato con l'atto costitutivo.

**26.2.** Al Segretario Generale spettano i compiti di amministrazione dell'Associazione e della sua attività di tesoreria, e dell'organizzazione di tutte le risorse occorrenti per la realizzazione dei programmi annuali fissati dal Consiglio Direttivo e per il conseguimento dello scopo sociale.

#### **Articolo 27) Scioglimento e liquidazione**

**27.1.** L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

#### **Articolo 28) Esercizi sociali - Bilancio annuale d'esercizio**

**28.1.** Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

**28.2.** Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa.

**28.3.** Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale dell'Associazione.

**28.4.** Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.

#### **Articolo 29) Devoluzione del patrimonio**

**29.1.** Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 30) Rinvio**

**30.1.** Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge speciali che disciplinano le associazioni di promozione sociale ed al codice civile per le associazioni in generale.

FIRMATO IN ORIGINALE

CHIARA SERENELLI  
MARIA TERESA IDONE  
DAMIANO GALEOTTI  
ARIANNA ANICHINI  
ANNA LISA BIONDI

Chiara Serenelli  
Maria Teresa Idone  
Damiano Galeotti  
Arianna Anichini  
Anna Lisa Biondi



Agenzia delle Entrate  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1  
ATTO REGISTRATO IL 22 APR. 2013 AL  
N. 798 ESATTI EURO 168,00  
IL DIRETTORE